

Delibera n. 142/2026

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 dirigenti di ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, da assumere nella qualifica di Direttore, livello 9, articolato in tre profili.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 luglio 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTO** l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, al comma 4, prevede che le Autorità amministrative indipendenti gestiscano unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale, previa stipula di apposite convenzioni;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e, in particolare, l'articolo 3, commi 3, 4 e 6;
- VISTE** le linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica, adottate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2022 in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del succitato decreto-legge n. 80 del 2021;
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 8, che stabilisce che l'assunzione del personale di ruolo, previsto dalla pianta organica dell'Autorità, avvenga per pubblico concorso, per titoli ed esami, nonché l'articolo 9, che individua i requisiti per l'assunzione nella carriera dei dirigenti;
- VISTO** il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023 e successive modificazioni, attualmente in vigore;
- VISTO** il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 113/2026 del 25 giugno 2026, che entrerà in vigore il 15 settembre 2026 – sostituendo integralmente, a decorrere da tale data, il vigente Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023, e successive modificazioni - e che prevede, agli articoli 23, 24 e 25, rispettivamente, le Direzioni "*Coordinamento delle attività legislative, studi giuridici e affari parlamentari*", "*Affari istituzionali,*

relazioni esterne e comunicazione” e “Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali”;

- VISTA** la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi del sopra richiamato articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** il Codice etico del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e successive modificazioni;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015;
- VISTA** la Pianta Organica dell’Autorità come da ultimo rideterminata con delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023, che prevede una dotazione complessiva di n. 15 posizioni nell’area Dirigenti;
- VISTA** la delibera n. 141/2026, adottata nella riunione odierna, con la quale il contingente di personale di ruolo assegnato alla sede di Roma è stato da ultimo rideterminato in n. 40 unità, di cui n. 5 di area dirigenziale, ferma restando la pianta organica complessiva come da ultimo rideterminata con la succitata delibera n. 86/2023;
- VISTO** il bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026 – 2028 approvato con delibera n. 219/2025 del 4 dicembre 2025;
- CONSIDERATE** le esigenze di copertura di n. 3 posizioni dirigenziali attualmente vacanti nell’ambito del contingente previsto dalla citata Pianta Organica, avuto riguardo, da un lato, alla necessità di superare il regime di preposizione *ad interim* delle funzioni concernenti l’accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali e, dall’altro, all’esigenza di assicurare la tempestiva operatività delle strutture dirigenziali previste, negli ambiti del coordinamento delle attività legislative, studi giuridici e affari parlamentari, nonché degli affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione, dal Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 113/2026, la cui entrata in vigore è fissata a decorrere dal 15 settembre 2026;
- RILEVATO** che, con comunicazione del 9 luglio 2026, è stata resa alle Organizzazioni sindacali informativa preventiva sulla procedura, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del vigente Protocollo per le relazioni sindacali, consentendo alle medesime di far pervenire considerazioni e proposte scritte entro il 17 luglio 2026;
- RILEVATO** che l’informativa ha rappresentato l’intendimento di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 dirigenti di ruolo, articolato nei profili DIR-ARA, con sede di assegnazione in Torino, DIR-LEG e DIR-AIRE, con sede di assegnazione in Roma, specificandone i principali ambiti di attività e di esperienza richiesta, nonché i requisiti comuni di ammissione, costituiti dal titolo di studio,

dall'esperienza professionale richiesta per l'accesso alla dirigenza ai sensi del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e dalla conoscenza della lingua inglese adeguata allo svolgimento dei compiti dirigenziali;

DATO ATTO

che la RSA SIBC ha formulato osservazioni in ordine alla procedura, deducendo, in sintesi, che i requisiti di ammissione alla qualifica dirigenziale sarebbero stati introdotti unilateralmente mediante la modifica dell'articolo 9 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, disposta con delibera n. 71/2026, in asserito contrasto con l'articolo 11 del Protocollo per le relazioni sindacali; lamentando, inoltre, una difformità rispetto alla disciplina contrattuale applicabile presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e un insufficiente grado di dettaglio dell'informativa;

RITENUTO

che tali osservazioni non siano condivisibili, atteso che la definizione dei requisiti di accesso ai ruoli e la disciplina delle procedure selettive attengono al reclutamento del personale e all'ordinamento delle carriere, materie che l'articolo 2, commi 28 e 29, della legge 14 novembre 1995, n. 481, rimette alla potestà regolamentare dell'Autorità, chiamata a definire con propri regolamenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nonché a provvedere al reclutamento del personale di ruolo mediante pubblico concorso; che i requisiti di ammissione costituiscono un elemento essenziale della procedura selettiva e rientrano, pertanto, nell'ambito organizzativo riservato alla determinazione dell'Autorità, espressamente sottratto alla contrattazione dall'articolo 11, comma 3, del Protocollo per le relazioni sindacali, senza che la collocazione della relativa disciplina nel Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale ne muti la natura sostanziale, da desumersi dal contenuto materiale della disposizione; che, per le medesime ragioni, non è fondato il dedotto contrasto con la disciplina applicabile presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, essendo il rinvio ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la predetta Autorità, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995, circoscritto al trattamento giuridico ed economico del personale e non esteso all'organizzazione, alla pianta organica, all'ordinamento delle carriere e ai requisiti di accesso ai ruoli; e che la medesima disposizione impone, peraltro, di tenere conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità, riconoscendo l'autonomia necessaria alla definizione di regole di reclutamento coerenti con le funzioni istituzionali attribuitele;

RITENUTO

neppure condivisibile il rilievo relativo alla pretesa carenza informativa, poiché la comunicazione del 9 luglio 2026 recava gli elementi essenziali dell'iniziativa, e segnatamente il numero e la tipologia dei posti, le sedi di assegnazione, gli ambiti professionali di interesse, i requisiti generali comuni e il rinvio al vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale limitatamente al requisito dell'esperienza professionale per l'accesso alla dirigenza; le modalità di partecipazione, le prove, i criteri di valutazione e ogni ulteriore elemento di dettaglio

sono propriamente definiti nel bando di concorso sottoposto all'approvazione con il presente provvedimento; la stessa analiticità delle osservazioni formulate dalla RSA SIBC sui requisiti e sulla procedura conferma, peraltro, l'idoneità dell'informativa a consentire l'effettivo esercizio delle prerogative partecipative previste dal Protocollo;

DATO ATTO

che la RSA UILCA, con nota del 17 luglio 2026, ha chiesto da parte della Delegazione trattante la convocazione di un apposito incontro per l'instaurazione di un effettivo confronto e ha formulato rilievi in ordine alla programmazione delle procedure di reclutamento dirigenziale rispetto alla consistenza della dotazione organica, richiamando la contestuale vacanza della posizione dirigenziale dell'Ufficio Risorse umane e affari generali; ha censurato, inoltre, la genericità dei requisiti di ammissione, con particolare riguardo al titolo di studio richiesto e alla loro idoneità a garantire la corrispondenza con le funzioni dirigenziali, e ha richiamato l'attuazione di accordi sindacali attinenti a materie distinte;

RITENUTO

che i rilievi della RSA UILCA, per quanto attinenti all'oggetto della presente delibera, non risultino meritevoli di accoglimento e, quanto al profilo procedurale, che la comunicazione del 9 luglio 2026 è stata correttamente qualificata come informativa preventiva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del vigente Protocollo per le relazioni sindacali, istituto che si è perfezionato con la trasmissione dell'informazione e con l'assegnazione alle Organizzazioni sindacali di un termine per far pervenire considerazioni e proposte in forma scritta, fissato al 17 luglio 2026;

RITENUTO

altresì, quanto ai rilievi di ordine programmatico, che l'indizione della procedura non contrasta con la consistenza della dotazione organica, ma ne costituisce coerente attuazione, essendo le posizioni poste a concorso preordinate, da un lato, alla copertura di funzioni dirigenziali già previste nell'assetto organizzativo vigente e attualmente rette *ad interim* e, dall'altro, ad assicurare la tempestiva operatività delle strutture dirigenziali previste dal Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, in vigore dal 15 settembre 2026, e che l'anticipazione dell'indizione rispetto a tale data risponde all'esigenza di considerare i tempi tecnici di svolgimento della procedura concorsuale nonché, da ultimo, che la posizione dirigenziale relativa alle funzioni di Risorse umane e affari generali, parimenti retta *ad interim*, attiene a un profilo distinto da quelli posti a concorso, la cui copertura non può essere realizzata mediante la procedura di che trattasi e resta rimessa a separata determinazione, estranea all'oggetto della presente delibera, senza che la relativa vacanza incida sulla legittimità dell'iniziativa;

RITENUTO

non fondato, quanto ai requisiti di ammissione, il rilievo relativo alla loro asserita genericità e alla conseguente inidoneità ad assicurare la corrispondenza tra l'esperienza professionale maturata e le funzioni dirigenziali da esercitare, atteso che la funzione selettiva sostanziale non è affidata al titolo di studio, richiesto senza limitazione di classe quale requisito minimo di accesso, bensì alla pregressa esperienza professionale, esigendo l'articolo 2, comma 1, lettera b), del bando il possesso di uno specifico requisito di esperienza, corrispondente alle fattispecie di

cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e d), del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, maturato in almeno due degli ambiti di attività di interesse per l'Autorità individuati nel pertinente Annesso "1/A"; che, per l'effetto, l'esperienza eventualmente maturata nella categoria dei quadri non assume rilievo autonomo né è di per sé sufficiente ai fini dell'ammissione, potendo essere valutata solo ove conforme, per durata e contenuto, al requisito di esperienza e agli ambiti settoriali individuati dal bando, così restando presidiata la corrispondenza tra la professionalità richiesta e le funzioni da conferire;

RITENUTO

che i restanti rilievi, ivi compresa l'attuazione degli accordi attuativi dell'Accordo quadro sottoscritti nel mese di aprile 2026, esulino dall'oggetto della presente delibera, in quanto attinenti a procedure e determinazioni distinte, destinate a perfezionarsi con separati provvedimenti e nelle rispettive sedi;

DATO ATTO

che la RSA FALBI, con comunicazione del 17 luglio 2026, si è riservata di formulare le proprie osservazioni in altra sede, astenendosi dal rendere rilievi sul merito;

TENUTO CONTO

che, in esito alla consultazione avviata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della succitata Convenzione quadro, con la nota dell'Autorità prot. n. 45768/2026 del 2 luglio 2026, non sono pervenute adesioni alla procedura concorsuale in parola da parte delle altre Autorità firmatarie;

RITENUTO

pertanto di procedere a indire una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, articolata in tre distinti profili professionali, volta al reclutamento di complessive n. 3 unità di personale dirigenziale di ruolo, da assumere nella qualifica di Direttore, livello 9, nella misura di una unità per ciascun profilo;

CONSIDERATO

che gli oneri derivanti dall'adozione della presente delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese del personale del bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026 – 2028, approvato con la citata delibera n. 219/2025;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare la procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, articolata in tre distinti profili professionali, per il reclutamento di n. 3 dirigenti di ruolo dell'Autorità, da assumere nella qualifica di Direttore, livello 9, nella misura di una unità per ciascuno dei seguenti profili: a) profilo con esperienza in accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali (cod. DIR-ARA), con sede di assegnazione in Torino; b) profilo con esperienza nel coordinamento delle attività legislative, negli studi giuridici e negli affari parlamentari (cod. DIR-LEG), con sede di assegnazione in Roma; c) profilo con esperienza in affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione (cod. DIR-AIRE), con sede di assegnazione in Roma;
2. di approvare il relativo bando di concorso contenuto nell'Allegato "A" alla presente delibera che, unitamente agli Annessi "1/A" (profili professionali) e "2/A" (competenze individuali), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di nominare responsabile della procedura concorsuale di cui al punto 1 il dott. Marco Vincenzo Farinaro (recapito telefonico: +39 011.19212588; indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it);
4. di disporre la pubblicazione del bando di cui al punto 2, completo dei relativi Annessi, sul portale «inPA» e sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 27 luglio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)